


Il Meccanismo di Adeguamento del Carbonio alle Frontiere (CBAM)

Con il Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023, è stata introdotta una nuova entrata fiscale destinata al bilancio dell'Unione europea basata sul così detto "meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere" denominato CBAM (*Carbon Border Adjustment Mechanism*).

Tale Regolamento rappresenta un elemento essenziale del Green Deal europeo, in cui si colloca l'insieme di proposte *Fit for 55* che mirano a ridurre, entro il 2030, le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990 e di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.

 by Marco Rottigni





Obiettivi e Funzionamento del CBAM

Finalità Ambientale

Il nuovo tributo ambientale è finalizzato a garantire che gli sforzi di riduzione delle emissioni di gas serra in ambito UE non siano contrastati da un contestuale aumento delle emissioni al di fuori dei suoi confini.

Meccanismo di Prezzo

Il CBAM comporta l'applicazione di un prezzo per le emissioni incorporate nei prodotti importati, paragonabile a quello sostenuto dai produttori unionali nell'ambito del sistema di scambio delle quote di emissione (EU ETS).

Prodotti Interessati

Nel periodo iniziale tali previsioni si applicheranno a merci con alta intensità di carbonio: cemento, prodotti siderurgici, alluminio, fertilizzanti, energia elettrica e idrogeno.

Le Fasi di Implementazione

1 Fase Transitoria

Inizia il 1° ottobre 2023 e terminerà il 31 dicembre 2025. In questo periodo il tributo non sarà applicato alle merci importate, ma saranno acquisite informazioni sulle quantità dei prodotti in entrata soggetti al CBAM, compresa la valutazione delle emissioni incorporate.

2 Attività di Autorizzazione

Durante la fase transitoria inizierà l'attività di autorizzazione dei soggetti obbligati da parte delle autorità competenti nazionali (in Italia ha sede presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica).

3 Fase Definitiva

Dal 1° gennaio 2026, il meccanismo entrerà in funzione in maniera definitiva. La prima dichiarazione CBAM, relativa alle merci importate nell'anno civile 2026, dovrebbe essere presentata entro il 31 maggio 2027.

Obblighi nella Fase Transitoria

1

Soggetti Obbligati

Gli operatori individuati nell'articolo 2 del Regolamento di Esecuzione, Reg. (UE) 2023/1773 (l'importatore o il rappresentante indiretto), saranno tenuti a raccogliere i dati su base trimestrale e a trasmetterli alla Commissione.

2

Prima Scadenza

Il primo rapporto, con dati riferiti al quarto trimestre 2023, dovrà essere inviato entro la fine del mese di gennaio 2024.

3

Raccolta Dati

I soggetti dovranno raccogliere informazioni sulle quantità dei prodotti importati soggetti al CBAM e sulle emissioni di anidride carbonica incorporate in tali prodotti.




Obblighi nella Fase Definitiva

Autorizzazione

I soggetti dovranno essere autorizzati dalle autorità competenti nazionali.

Calcolo del Prezzo

Il prezzo sarà calcolato in base al prezzo medio delle quote EU ETS espresso in €/tonnellata.



Dichiarazione Annuale

Dichiarare ogni anno la quantità di merci soggette a CBAM importate nell'anno civile precedente e i dati delle emissioni di anidride carbonica incorporate.

Restituzione Certificati

Restituire un numero di certificati CBAM corrispondente a quanto dichiarato.

Scadenze e Adempimenti

Prima Relazione CBAM

Ai sensi dell'articolo 35, comma 1 del Regolamento (UE) 956/2023 e dell'articolo 8, comma 1, del Regolamento di esecuzione (UE) 1773/2023, la relazione CBAM deve essere presentata entro e non oltre un mese dalla fine del periodo di riferimento.

Scadenza 31 Gennaio 2024

Il termine per la presentazione della prima relazione CBAM, relativa alle importazioni nel trimestre ottobre-dicembre 2023, scadrà il 31.01.2024.

Modifiche alla Relazione

Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del Regolamento di esecuzione (UE) 1773/2023, la relazione CBAM già presentata potrà essere modificata dal dichiarante fino al termine per la presentazione della terza relazione CBAM, quindi fino al 31.07.2024.





Novità e Aggiornamenti Tecnici

1 Problemi Tecnici

A seguito dei problemi tecnici riscontrati nell'accesso e nel funzionamento del Registro transitorio CBAM, la Commissione ha reso noto che, a partire dal 1° febbraio 2024, sarà disponibile sul Registro transitorio una nuova funzionalità.



2 Nuova Funzionalità

Questa funzionalità consentirà ai dichiaranti, nei termini e modalità stabiliti dalla Commissione, la possibilità di presentare la relazione CBAM oltre il termine del 31.01.2024.

3 Richieste Motivate

Nel caso di richiesta motivata del dichiarante, l'Autorità Nazionale Competente, valutata la richiesta, può autorizzare il dichiarante a ripresentare la relazione CBAM o a correggerla dopo il termine ed entro un anno dalla fine del trimestre di riferimento.

Risorse e Link Utili



Per rimanere aggiornati, si consiglia la consultazione del sito internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, della pagina web dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e dei contenuti pubblicati nel sito internet della Commissione Europea – TAXUD.

Sono disponibili webinar online che illustrano le caratteristiche generali del meccanismo e approfondiscono le specificità dei settori coinvolti, oltre a documenti tecnici da utilizzare durante il periodo transitorio e il template per la rendicontazione prevista.